

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2018, n. 1546.

Approvazione dello schema di Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e la Regione Umbria per le iscrizioni on line degli studenti nei percorsi di istruzione e formazione professionale.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **"Approvazione dello schema di Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e la Regione Umbria per le iscrizioni on line degli studenti nei percorsi di istruzione e formazione professionale"** e la conseguente proposta dell'assessore Antonio Bartolini;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- 1) di approvare lo schema di Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e la Regione Umbria (Allegato A, parte integrante della presente deliberazione) per le iscrizioni *on line* degli studenti nei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- 2) di incaricare l'assessore all'istruzione Antonio Bartolini di sottoscrivere l'Accordo di cui al punto precedente;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Bartolini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Approvazione dello schema di Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e la Regione Umbria per le iscrizioni on line degli studenti nei percorsi di istruzione e formazione professionale.

In questa fase dell'anno scolastico vengono avviate, come di consueto, le attività per la gestione delle prossime iscrizioni on-line.

Le iscrizioni alle classi iniziali delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2019/2020, in base a quanto previsto dalla Circolare n. 18902 del 7 novembre u.s., hanno inizio a partire dal 7 gennaio 2019 per concludersi il 31 gennaio 2019.

Attraverso il portale è possibile effettuare le iscrizioni on line al primo anno delle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado statali, mentre per le scuole paritarie l'utilizzo della procedura on line è facoltativa.

Il sistema delle iscrizioni on line è stato reso disponibile alle Regioni per consentire anche l'iscrizione al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale gestiti dai Centri di formazione professionale regionali accreditati dalle Regioni (CFP).

Con Pec n. 0243281 del 13 novembre 2018 il Ministero dell'Istruzione, università e ricerca ha invitato le Regioni interessate ad aderire per la prima volta all'iniziativa a far pervenire una richiesta di adesione.

Nel caso di interesse, le nuove Regioni aderenti sono state invitate a sottoscrivere uno specifico Accordo, comprendente anche un allegato tecnico con le modalità operative e la dettagliata tempistica delle attività previste.

Con Pec n. 0246615 del 19 novembre 2018 la Regione Umbria ha richiesto di aderire al sistema delle iscrizioni on line anche per l'iscrizione al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale gestiti dai Centri di formazione professionale regionali accreditate, ai sensi della L.R. n. 30/2013 e successive integrazioni introdotte con la L.R. n. 20 del 28 dicembre 2017.

A seguito della richiesta sopracitata, il Ministero dell'Istruzione, università e ricerca ha trasmesso una bozza di Accordo, che è stata adattata alla specificità della normativa regionale in materia.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

ALLEGATO A

ACCORDO

TRA

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

E

LA REGIONE UMBRIA

PER LE ISCRIZIONI *ON LINE* DEGLI STUDENTI

NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

- Visto il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito "**Regolamento**");
- Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", come integrato e modificato dal D. Lgs. 101 del 10 agosto 2018 (di seguito "**Codice**");
- Visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca del 7 dicembre 2006, n. 305, avente ad oggetto il "*Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali*", in conformità al parere del Garante per la protezione dei dati personali del 26 luglio 2006;
- Visto l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che "*[...] le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*" e che la stipula dei suddetti accordi debba avvenire in forma digitale, ai sensi di quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 15 medesimo;
- Visto il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*", e, in particolare, gli artt. 43, 46, 47 e 71;

- Visto l'art. 50, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale", il quale prevede che *"I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. Qualunque dato trattato da un pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445[...]"*;
- Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, il quale attribuisce alle Regioni la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istituzione e formazione professionale;
- Visto, in particolare, l'art. 138 del suddetto D.Lgs. n. 112/1998, il quale prevede che è delegata alle Regioni – in conformità con quanto stabilito dall'art. 118, comma 2 della Costituzione - la funzione di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istituzione e formazione professionale, fermo restando il potere di indirizzo e coordinamento dello Stato;
- Visti gli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, i quali stabiliscono che le Regioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni in materia di percorsi di istruzione e formazione professionale e sono tenute a soddisfare la domanda di frequenza, l'adozione di interventi di orientamento e tutorato, nonché l'adozione di specifiche misure;
- Visto altresì l'art. 22 del predetto D.Lgs. 226/2005, il quale prevede che *"[...] i percorsi sono oggetto di valutazione da parte del servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione. Le istituzioni di istruzione e formazione forniscono al predetto Servizio i dati e la documentazione da esso richiesti, anche al fine del loro inserimento nella relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione, che il Ministro dell'istruzione,*

- dell'università e della ricerca presente al Parlamento a norma dell'articolo 7, comma 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286”;*
- Visto l'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che *“L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008”;*
 - Visto l'art. 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni della legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale stabilisce che le iscrizioni al primo anno delle scuole statali di ogni ordine e grado avvengono esclusivamente in modalità *on line* attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie;
 - Considerato che le iscrizioni online possono interessare anche i percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai Centri di Formazione Professionale (di seguito *“CFP”*);
 - Vista la Circolare del Ministero dell'istruzione e della Ricerca prot. n. 18902 del 7 novembre 2018, la quale definisce le modalità e le tempistiche di iscrizione degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020;

- Visti gli articoli 316 comma 1, 337-ter, comma 3, 337-quater, comma 3, cod. civ., così come modificati dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, concernenti la responsabilità genitoriale;
- Vista la Legge Regionale n. 30 del 23/12/2013 “Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale” e successive integrazioni e modificazioni;

Tutto ciò premesso

Art.1

Oggetto

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (di seguito “**MIUR**”) mette a disposizione a titolo gratuito, alla Regione Umbria (di seguito “**Regione**”), il Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI), applicazione che consente di effettuare l’iscrizione on line degli alunni che, al termine della scuola secondaria di I grado, si iscrivono al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai CFP accreditati dalle Regioni che hanno aderito al sistema “Iscrizioni on line”.

La Regione aderisce all’iniziativa secondo le condizioni e nel rispetto della tempistica prevista dal presente Accordo.

Art.2

Titolare e Responsabile del Trattamento

Il CFP e la Regione sono titolari del trattamento dei dati riguardanti l’intera procedura di iscrizione nell’ambito delle rispettive competenze, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative regionali concernenti l’istruzione e la formazione professionale.

Il MIUR è responsabile del trattamento dei dati degli allievi iscritti al CFP in virtù di nomina espressamente conferita dal CFP.

Art.3

Finalità ed oggetto del trattamento dei dati

I dati forniti sono raccolti mediante la compilazione dell’apposito modulo di iscrizione e trattati al fine di garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali in materia scolastica, e in particolare per assicurare:

- (i) l’erogazione del servizio richiesto e le attività ad esso connesse;

- (ii) il necessario adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria e delle disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

Nello specifico saranno trattati i dati personali comuni quali a titolo esemplificativo nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza.

Possono essere inoltre oggetto del trattamento categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento ed, in particolare, i dati relativi allo stato di salute ed eventuali disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) per assicurare l'erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e per la composizione delle classi.

Art.4

Modalità di trattamento dei dati

Nell'espletamento delle attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico, i dati oggetto del trattamento sono riferiti agli alunni e alle famiglie e conferiti dagli stessi ai fini della frequenza dei corsi di formazione organizzati dai CFP.

Il trattamento dei dati personali avviene anche per mezzo di strumenti elettronici o automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza previste dalla normativa vigente.

I dati saranno conservati per il tempo relativo all'espletamento delle finalità previste.

Nello specifico, nel caso in cui la domanda di iscrizione non possa essere accettata dal CFP per mancanza di disponibilità di posti, i dati sono trasferiti ad altro CFP o altra scuola sulla base delle indicazioni fornite dall'alunno/famiglia.

I dati, in caso di smistamento della domanda di iscrizione, sono conservati esclusivamente dal CFP presso cui l'alunno risulta iscritto per il tempo necessario allo svolgimento delle finalità istituzionali.

Al termine del procedimento di iscrizione, i dati funzionali alla gestione del sistema nazionale delle anagrafi degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione sono conservati dalla Regione limitatamente al periodo di frequenza dell'allievo.

Le modalità di accesso al SIDI sono chiarite nella "Guida operativa per la registrazione all'Area Riservata" e "Guida alla richiesta di abilitazione".

Art. 5

Obblighi della Regione

La Regione si impegna in particolare a:

- comunicare al MIUR l'anagrafe completa dei CFP per l'a.s 2019/2020 e nel rispetto delle successive tempistiche definite dal MIUR per i seguenti aa.ss;
- aderire alla tempistica, definita dal MIUR nella Circolare n. 18902 del 7 novembre 2018, per la trasmissione delle domande di iscrizione per l'a.s 2019/2020 e come di seguito stabilito dal MIUR per i successivi aa.ss;
- provvedere alla personalizzazione dei modelli di domanda di iscrizione per l'a.s. 2019/2020 e nel rispetto delle successive tempistiche definite dal MIUR per i successivi aa.ss;
- inviare i dati anagrafici completi e corretti degli utenti da abilitare per l'accesso al sistema informativo del MIUR (SIDI);
- seguire l'iter delle domande pervenute attraverso il monitoraggio messo a disposizione dal MIUR fino alla loro completa definizione (secondo la tempistica definita per la trasmissione, accettazione e lo smistamento delle domande).

Art. 6

Obblighi del MIUR

Il MIUR si impegna, in tempi congrui, da concordare con la Regione, a:

- mettere a disposizione una guida operativa *on line* in cui viene descritto l'intero processo per la gestione delle iscrizioni ai corsi di istruzione e formazione professionale;
- assicurare il supporto per la migliore riuscita dell'iniziativa;
- rendere disponibili alla Regione funzioni per il monitoraggio dell'andamento delle attività e la verifica dello stato delle domande in carico ai CFP di competenza, nonché funzioni per l'interrogazione e lo scarico dei relativi dati.

Art. 7

Durata

Il presente accordo resta valido fino a quando il MIUR ovvero la Regione non intendano revocarlo, prima dell'inizio di ciascun anno scolastico.

Tale accordo si considera valido per i prossimi anni scolastici sulla base delle tempistiche di volta in volta stabilite dal MIUR con apposita comunicazione.

Art. 8

Misure di sicurezza

Il trattamento dei dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento, avverrà nel rispetto le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dal Regolamento e dal D. Lgs. n. 196/2003, così come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

In particolare, saranno adottate misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio ai sensi dell'art. 32 del Regolamento.

Per il MIUR

Il Capo Dipartimento

Daniela Beltrame

Per la Regione Umbria

L'Assessore all'Istruzione

Antonio Bartolini